

**Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del Servizio di "Sostegno Pedagogico rivolto alle famiglie " per il periodo 01/09/2024 - 31/08/2027**

**I N D I C E**

**TITOLO I**

**INDICAZIONI GENERALI**

- Art. 01 - Oggetto del servizio
- Art. 02 - Durata dell'appalto
- Art. 03 - Valore dell'appalto
- Art. 04 - Luogo di espletamento del servizio
- Art. 05 - Caratteristiche e finalità
- Art. 06 - Tipologia delle prestazioni
- Art. 07 - Obblighi di segretezza e rispetto della privacy
- Art. 08 - Modalità tecnico-organizzative, periodo di apertura, orari

**TITOLO II**

**PERSONALE**

- Art. 09 - Personale addetto al servizio
- Art. 10 - Applicazioni contrattuali
- Art. 11 - Sicurezza dei lavoratori
- Art. 12 - Clausola sociale

**TITOLO III**

**ASPETTI CONTRATTUALI**

- Art. 13 - Stipulazione del contratto
- Art. 14 - Cauzione definitiva
- Art. 15 - Durata del contratto e revisione prezzi
- Art. 16 - Rinegoziazione del contratto
- Art. 17- Responsabilità
- Art. 18 - Aumento e diminuzione del contratto
- Art. 19- Subappalto

**TITOLO IV**

**CONTROLLI, VERIFICHE E PENALITA'**

- Art. 20 - Controlli
- Art. 21 - Inadempienze e penali
- Art. 22 - Risoluzione contratto
- Art. 23 - Foro competente

**TITOLO V**

**CONTROLLI, VERIFICHE E PENALITA'**

- Art. 24 - Liquidazioni

**TITOLO VI**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMA DI RINVIO**

- Art.25 - Trattamento dei dati personali
- Art.26 - Norma di rinvio

## TITOLO I

### INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

#### ART. 1

##### Oggetto del servizio

1. Il presente capitolato ha per oggetto la realizzazione di uno sportello di ascolto e sostegno pedagogico rivolto alle famiglie sui temi della genitorialità, attivato dal Servizio Sociale del Comune di Quarrata, volto alla prevenzione del disagio in età evolutiva e della conseguente dispersione scolastica, da svolgersi in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche e con i Servizi Sociali del territorio.

#### ART. 2

##### Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è a decorrere dal 01/09/2024 al 31/08/2027 compresi, ovvero per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

2. Il Comune di Quarrata, ricorrendone le condizioni, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto al concorrente aggiudicatario, alla scadenza del periodo indicato al comma precedente, per un ulteriore triennio (dal 01/09/2027 al 31/08/2030).

3. Qualora al termine della convenzione il Comune richieda una proroga del servizio per un tempo determinato, l'aggiudicatario si dichiara disponibile a concordarla agli stessi patti e condizioni per una durata massima di 6 (sei) mesi, ai sensi dell'Art.120, comma 10 e 11, del D.Lgs 36/2023.

#### ART. 3

##### Valore dell'appalto

1. L'importo presunto dell'appalto, per il periodo di cui al precedente art. 2, comma 1, ammonta complessivamente a € 37.800,00 oltre I.V.A. pari a € 1.890,00 (se dovuta), e così per complessivi € 39.690,00, (IVA inclusa) così ripartito:

- anno 2024 - € 4.200,00 i.v.a. esclusa, € 4.410,00 i.v.a. di legge inclusa
- anno 2025 - € 12.600,00 i.v.a. esclusa, € 13.230,00 i.v.a. di legge inclusa
- anno 2026 - € 12.600,00 i.v.a. esclusa, € 13.230,00 i.v.a. di legge inclusa
- anno 2027 - € 8.400,00 i.v.a. esclusa, € 8.820,00 i.v.a. di legge inclusa

2. L'importo definitivo sarà determinato dal ribasso offerto da applicare all'importo suddetto.

3. L'importo è comprensivo di tutte le spese, nonché di tutti gli oneri inerenti il predetto servizio. Si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari 0 (zero) in quanto, pur configurandosi delle interferenze, le predette sono di minimo livello.

#### ART. 4

##### Luogo di espletamento del servizio

1. L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per l'esecuzione del servizio, uno spazio posto nel territorio del Comune di Quarrata; in particolare dovrà essere disponibile un locale per lo svolgimento degli incontri con i genitori che si rivolgono al servizio. Lo spazio dovrà essere

accessibile e collocato in una zona raggiungibile con i mezzi pubblici; nelle ore di svolgimento del servizio dovrà essere tutelata la riservatezza di coloro che accedono.

2. Nella documentazione della gara dovrà essere indicato il luogo messo a disposizione. L'amministrazione, prima dell'affidamento del servizio, si riserva di valutarne l'adeguatezza e di chiederne la sostituzione, in caso di mancata corrispondenza a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

3. Le attività di verifica e coordinamento con i Servizi Sociali o le Istituzioni scolastiche verranno svolte negli uffici dei Servizi Sociali o nelle sedi di altri servizi istituzionali coinvolti.

## **ART. 5**

### **Caratteristiche e finalità**

1. Lo sportello di ascolto/supporto pedagogico è un servizio rivolto, in via prioritaria, ai genitori dei ragazzi residenti nel Comune di Quarrata, a partire dai servizi educativi per l'infanzia e fino alla scuola secondaria di primo grado; hanno accesso al servizio anche i genitori di ragazzi che hanno terminato il ciclo scolastico di primo grado.

2. Lo sportello ha come finalità il sostegno alla famiglia nel compito educativo e quella di favorire la collaborazione fra scuola e famiglia. Il sostegno all'adulto è finalizzato ad aiutare il bambino/ragazzo a superare disagi e comportamenti a rischio e favorire così il percorso di crescita individuale e sociale. Molto spesso, infatti, le problematiche dei minori hanno origine nell'ambiente familiare e nella difficoltà dei genitori a relazionarsi in modo positivo generando conflitti ed incomprensioni.

3. Le attività dello sportello dovranno prevedere l'utilizzo degli strumenti del programma P.I.P.P.I. (es. mondo del bambino, kit "sostenere la genitorialità", ecc.), con la finalità di promuovere e stimolare la partecipazione delle famiglie e dei bambini/ragazzi al percorso di crescita anche attraverso l'apporto di ulteriori figure educative, appositamente formate.

## **ART. 6**

### **Tipologia delle prestazioni**

1. Lo sportello di ascolto/supporto pedagogico svolge le seguenti attività:

- supporto pedagogico finalizzato:

- a) all'individuazione e soluzione di problematiche legate a situazioni di disagio e/o emarginazione;
- b) alla prevenzione di comportamenti a rischio;
- c) al sostegno alle famiglie e agli studenti che manifestino bisogni di ascolto e di sostegno;
- d) creazione di una rete di lavoro e di condivisione delle informazioni con gli insegnanti di riferimento e i servizi sociali del territorio;
- e) collaborazione con i Servizi Sociali nel sostegno alle responsabilità genitoriali dei nuclei in carico ai servizi stessi;
- f) partecipazione ad incontri di monitoraggio e verifica sull'andamento dei percorsi di sostegno, organizzati dalle Istituzioni scolastiche e dai Servizi Sociali;

- g) predisposizione di relazioni sul percorso svolto, su richiesta dei Servizi Sociali
  - h) partecipazione a momenti formativi organizzati dalle Istituzioni scolastiche o dal Comune di Quarrata.
2. Le attività di cui al comma precedente potranno essere svolte tramite incontri singoli o tramite gruppi di genitori.

#### **ART. 7**

##### **Obblighi di segretezza e rispetto della privacy**

1. Il soggetto aggiudicatario deve impegnarsi a subordinare le sue prestazioni professionali al consenso dei destinatari delle stesse.
2. L'aggiudicatario deve impegnarsi a garantire l'assoluta segretezza dei dati raccolti durante i colloqui, soprattutto se si tratta di dati particolari assicurando la rigorosa custodia di appunti, note, schede e registrazioni riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia di privacy previste dal dal Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito GDPR).
3. L'aggiudicatario può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le informazioni apprese durante i colloqui, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte dei genitori del minore, ovvero venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica dello studente o del nucleo familiare preso in carico. In quest'ultimo caso il soggetto concorrente è tenuto ad informare i Servizi Sociali, le istituzioni scolastiche e gli organi competenti per l'adozione degli interventi appropriati.
4. L'aggiudicatario verrà nominato Responsabile del Trattamento dati e si impegna a conservare i dati raccolti per un periodo non superiore alla durata dell'appalto ("principio di limitazione delle conservazioni", art. 5, GDPR). Al termine, tutti i dati eventualmente raccolti dovranno essere necessariamente consegnati ai Servizi Sociali del Comune di Quarrata. L'aggiudicatario si impegna ad accertare l'avvenuta cancellazione dei dati riferiti al presente appalto, al termine dello stesso, tramite soggetto certificato.

#### **ART. 8**

##### **Modalità tecnico – organizzative – periodo di apertura e orari**

1. L'aggiudicatario dovrà garantire l'apertura dello sportello di supporto Pedagogico per almeno 8 ore settimanali, assicurando la presenza sia in orario antimeridiano che pomeridiano.
2. I giorni di apertura dello sportello dovranno essere concordati con i Servizi Sociali del Comune di Quarrata.
3. L'attività dovrà svolgersi su dodici mesi annui, salvo eventuali sospensioni nel periodo estivo (da limitarsi al mese di agosto) o nel periodo delle festività natalizie e pasquali, da concordare preventivamente con i Servizi Sociali del Comune di Quarrata.

#### **TITOLO II**

## **PERSONALE**

### **ART. 9**

#### **Personale addetto al servizio**

1. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al precedente articolo 6 mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei seguenti requisiti professionali e titoli di studio:

- Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento);
- Laurea in Pedagogia o Scienza dell'Educazione (vecchio ordinamento);
- Laurea appartenente alla classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche o dell'educazione;
- Laurea appartenente alla classe di lauree specialistiche in psicologia;

2. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l'elenco completo del personale da utilizzare per l'espletamento del servizio, con l'indicazione della qualifica, del livello contrattuale, e dei requisiti professionali posseduti e del *curriculum vitae*. L'amministrazione, considerando il coinvolgimento di minori, si riserva di effettuare controlli sul personale indicato previa richiesta del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

3. In particolare, sulla base del progetto presentato in sede di offerta, l'aggiudicatario si impegna a svolgere le prestazioni di cui all'art. 6 del Capitolato.

5. L'aggiudicatario impiega i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico-organizzative indicate nel progetto presentato e nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Comune di Quarrata;

6. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. A tale proposito l'Amministrazione Comunale di Quarrata si esime da qualsiasi responsabilità in materia.

7. L'aggiudicatario garantisce il rispetto, da parte di tutto il personale impiegato, della normativa nazionale e regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di privacy. L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

8. Gli operatori dell'aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo dei Servizi Sociali del Comune di Quarrata e l'obbligo di fattiva collaborazione da parte dei medesimi, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso e rispondono dell'operato esclusivamente all'aggiudicatario.

9. Il Comune di Quarrata si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al servizio per comprovati motivi. In tal caso l'aggiudicatario provvederà a quanto richiesto entro e non oltre 15 (*quindici*) giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.

10. Per effetto dell'appalto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune di Quarrata ed il personale dell'impresa, la quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata. Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs.vo n. 276/2003, l'acquisizione del personale già impiegato nel servizio non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

11. L'aggiudicatario si impegna al rispetto di quanto previsto dall'art. 24, commi 1 e 2, lett. b) della L.R. 38/2007.

## **ART. 10**

### **Applicazioni contrattuali**

1. L'aggiudicatario, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e dei dipendenti impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dipendenze, si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Il Comune di Quarrata è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. L'aggiudicatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

3. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

4. Il Comune di Quarrata, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'aggiudicatario delle inadempienze ad esso denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% (*venti per cento*) dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispektorato predetto avrà dichiarato che l'aggiudicatario si sia posto in regola, né potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardo di pagamento, né avrà titolo per chiedere alcun risarcimento di danno.

5. L'aggiudicatario è tenuto a fornire, su richiesta del Comune di Quarrata, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, in particolare il libro matricola.

## **ART. 11**

### **Sicurezza dei lavoratori**

1. L'aggiudicatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. 38/2007, l'amministrazione comunale provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:

**Servizio Servizi Sociali**

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (art. 2, comma 1 lett. f) D. Lgs. 81/2008);
- nomina del medico competente (art. 2 comma 1 lett. h) D. Lgs. 81/2008);
- redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 D. Lgs. 81/2008).

3. L'impresa appaltatrice dovrà inviare, su richiesta dell'amministrazione comunale il Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute previsto all'art. 4 del D. Lgs. 81/2008.

## **ART.12**

### **Clausola Sociale**

1. Il presente appalto risulta essere ad alta intensità di manodopera, di cui all'art.2, comma1, lett.e) dell'allegato I.1 del D.Lgs.n.36/2023, pertanto sono applicate le disposizioni indicate all'art.57 del suddetto D.Lgs.n.36/2023.

2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 comma 1 del D.Lgs.36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il personale attualmente in servizio, con il relativo contratto di lavoro, è indicato negli atti allegati alla documentazione di gara.

3. Il riassorbimento del personale è imputabile all'aggiudicatario nei limiti di compatibilità con i fabbisogni richiesti dall'esecuzione del contratto a seguito della pianificazione e dell'organizzazione definita dal proponente assuntore. Tale modalità organizzativa risulta dall'offerta presentata dall'aggiudicatario ed allegata in sede di gara e denominata "progetto di organizzazione del servizio". Ai fini dell'applicazione della clausola di cui sopra, il personale dell'impresa uscente è quello risultante dalla documentazione allegata agli atti di gara.

## **TITOLO III**

### **ONERI**

## **ART. 13**

### **Stipulazione del contratto**

1. Il contratto sarà stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata.

2. La stazione appaltante si riserva, nei casi di motivata urgenza e/o necessità, di dare avvio al servizio con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto (art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023).
3. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto per le polizze assicurative, potrà comunque darsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta affidataria, purché questa abbia già costituito o presentato la cauzione definitiva e la polizza responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati agli utenti ed a terzi per avere effettuato le prestazioni previste nel presente progetto con negligenza e senza i dovuti adempimenti.
4. La stipula del contratto dovrà avvenire al massimo entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
5. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, potrà essere dichiarata, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, fatto salvo ogni danno subito.
6. Nel caso di cui al comma precedente, il Comune di Quarrata procederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari; restano, inoltre, a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese relative alla procedura di affidamento e di gara per cui si è dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione.

#### **ART. 14**

##### **Garanzia definitiva**

1. L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà mantenere l'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e dovrà reintegrarla mano a mano che su di essa l'Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di cinque (5) giorni dalla comunicazione via PEC al riguardo da parte dell'Amministrazione Comunale, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dello stesso.
3. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni di risarcimento del danno.

#### **ART. 15**

##### **Durata del contratto e revisione prezzi**



1. Il contratto sottoscritto dalle parti , ai sensi del precedente art. 2, cessa i propri effetti a decorrere dal giorno 01 settembre 2027, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del presente capitolato.
2. La revisione dei prezzi prevista dall'art.60 del D.Lgs.36/2023, non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire e concorre a rideterminare il relativo importo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo indicata nella tabella della suddivisione del costo:

Costo orario riferito al Liv. E2 del CCNL siglato il 26/01/2024 ed entrato in vigore il 05/03/2024, con l'aggiornamento al mese di ottobre 2025	90,00%
Costo documento unico di valutazione dei rischi da interferenza	0,00%
Costo materia prime	0,00%
Spese generali ed utile d'impresa	10,00%
Totale	100,00%

I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara.

3. Il prezzo revisionato non può comunque eccedere il limite previsto al successivo comma 7.
4. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del comma 5 del presente articolo, può determinare la variazione.
5. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che sia trascorso un anno dalla data di avvio del servizio (ovvero non prima del 01/09/2025).
6. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.
7. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo (FOI mese di agosto di ogni anno) ed eventuali rinnovi contrattuali dei settori utilizzati per il presente appalto.

8. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere inviata tramite Pec corredata da documenti probatori comprovanti l'aumento dei prezzi. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

## **ART. 16**

### **Rinegoziazione del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che la rinegoziazione del contratto non è strumento alternativo alla revisione dei prezzi, ma può intervenire unicamente al presentarsi di circostanze imprevedibili ed estranee alla normale attività economica, tale da alterare in modo sensibile l'equilibrio contrattuale che non possa essere ristabilito con la normale procedura di revisione prezzi. In buona sostanza, le circostanze tali da giustificare una eventuale rinegoziazione del contratto devono costituire dei veri e propri shock esogeni al normale andamento del servizio tali da impattare non solo sul contratto in essere, ma sull'economia del sistema paese. Deve cioè intervenire un aggravamento consistente nella maturata sproporzione tra prestazione e corrispettivo, in quanto la prestazione non trova più sufficiente remunerazione in quella corrispettiva, e la sua caratteristica di fondo è l'eccezionalità in quanto legata ad un evento esterno alle parti contrattuali, straordinario sul piano oggettivo, impronosticabile e inevitabile su quello soggettivo, in quanto estraneo a qualsiasi ragionevolezza previsionale, non risolvendosi esso nel quadro delle oscillazioni di valore delle prestazioni e delle normali fluttuazioni del mercato. Conformemente a quanto scritto nella relazione al Codice dei Contratti, il rimedio è da intendersi assolutamente eccezionale e di interpretazione restrittiva, in quanto l'applicazione senza vincoli potrebbe comportare la violazione dei principi di libera concorrenza, par condicio, trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Pertanto sarà possibile attivare questa procedura nei seguenti casi:

- evento pandemico (esempio Covid 19);
- guerra in Stati vicini o che sono comunque collegati all'economia italiana;
- evento atmosferico/catastrofico tale da impattare fortemente sul servizio (esempio terremoto che distrugge le infrastrutture; evento meteorologico di rilevante portata etc.).

In tali casi, la parte svantaggiata potrà presentare la richiesta di rinegoziazione allegando alla stessa documenti utili a sostegno del disequilibrio economico del contratto. Il RUP valuterà la richiesta e la documentazione chiedendo, se necessario, documentazioni integrative, ed entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione completa a sostegno della rinegoziazione, formulerà una proposta. Si richiamano gli artt. 9, 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 17**

## **Responsabilità**

1. L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di Quarrata ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
2. L'aggiudicatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune di Quarrata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione.
3. A tale scopo l'aggiudicatario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Quarrata debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti, con un massimale complessivo non inferiore a 1.500.000 (unmilione cinquecentomila/00) di Euro.
4. A pena improcedibilità alla stipulazione del contratto per fatto addebitabile all'aggiudicatario, in occasione della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare copia conforme della polizza sottoscritta. Resta inteso che, in caso di mancato deposito della polizza, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'aggiudicazione al secondo classificato.

## **ART. 18**

### **Aumento e diminuzione del contratto**

1. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, può essere chiesto e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti e condizioni, un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo complessivo, come previsto all'art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 19**

### **Subappalto**

1. Per il subappalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.
2. Il subappalto potrà essere autorizzato solo ed esclusivamente se in sede di gara l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà.
3. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'amministrazione comunale, previa specifica richiesta da parte dell'impresa aggiudicataria. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l'amministrazione effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023) sia di quelli di ordine tecnico professionale. In caso di esito negativo il comune si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.

4. In caso di subappalto, l'impresa dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio subappaltato.
5. Si precisa che nei confronti dell'amministrazione comunale il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre l'impresa aggiudicataria.
6. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, con contestuale incameramento della cauzione definitiva, sempre fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni.

#### **TITOLO IV**

#### **CONTROLLI VERIFICHE E PENALITA'**

##### **ART. 20**

##### **Controlli**

1. L'aggiudicatario svolge l'attività con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali, nonché agli indirizzi degli eventuali regolamenti e disciplinari operanti.
- 2 L'aggiudicatario dovrà provvedere alla compilazione della scheda riepilogativa semestrale e di ogni altro materiale, cartaceo o informatico, che possa servire da riscontro, registrazione e verifica dell'attività svolta.

##### **ART. 21**

##### **Inadempienze e penalità**

1. Ad insindacabile giudizio del Comune di Quarrata per ogni evento contestato, fra quelli di seguito elencati, si applicheranno sanzioni economiche proporzionate al grado di disservizio verificatosi, e in particolare:
  - a) Perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati alle mansioni prevista dalle rispettive qualifiche professionali, nonostante diffida: sanzione da € 200,00 a € 500,00;
  - b) violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: sanzione da € 150,00 a € 300,00;
  - c) violazione in materia di riservatezza dei dati (D.Lgs. 196/2003): sanzione da € 100,00 a € 500,00
  - d) violazione degli obblighi scaturenti dal progetto presentato: sanzione da € 100,00 a € 500,00;
  - e) ogni altra violazione agli obblighi di cui al presente capitolato speciale d'appalto e di cui al successivo contratto: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

##### **ART. 22**

## **Risoluzione contratto**

1. L'Ente ha facoltà di risolvere la presente convenzione per giusta causa dando il preavviso di due mesi. Ha altresì facoltà di recedere senza preavviso in caso di inadempimenti che pregiudichino gravemente il servizio a danno dell'utenza, ovvero impediscano la regolare gestione del contratto stesso. L'inadempimento è contestato per iscritto dall'Ente che può diffidare ad adempiere e comporta la contestuale sospensione del contratto; decorsi 30 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia adempiuto o fornito motivata e formale giustificazione in merito alla contestazione, la convenzione viene dichiarata risolta di diritto.

2 Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- in caso di cancellazione dell'aggiudicatario, se cooperativa sociale, dal Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- almeno tre (3) inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
- almeno tre (3) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni professionali degli operatori individuati;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato;
- in caso di fallimento, concordato fallimentare o apertura di qualsiasi altra procedura concorsuale;
- interruzione del servizio, salvi i casi documentati di forza maggiore comunque imprevedibili ed imprevedibili;
- reiterate e gravi disfunzioni nell'effettuazione del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui all'articolo precedente;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante, o comunque in violazione di legge, o comunque non conforme a quanto autorizzato;
- frode, negligenza grave, grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, e/o comunque violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- impiego di personale non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.

3. L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta, a mezzo PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, l'aggiudicatario potrà essere invitato a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle

contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante.

4. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva e i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

5. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 15 (quindici), da trasmettere con lettera a mezzo PEC.

#### **ART. 23**

##### **Foro competente**

1. Per eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto condizioni ed esecuzione del contratto è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Pistoia.

#### **TITOLO V**

#### **RAPPORTI ECONOMICI**

#### **ART. 24**

##### **Liquidazioni**

1. Il Comune di Quarrata procederà ai pagamenti e alle liquidazioni previste a favore dell'aggiudicatario solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario stesso, tramite acquisizione da parte dell'ente della certificazione della regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e purché l'aggiudicatario sia in regola con gli obblighi contrattuali.
2. Sul compenso mensile verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs.vo n. 36/2023.
3. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso all'aggiudicatario non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre è fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 22 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
4. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario avverrà su presentazione di regolari fatture, nei termini stabiliti dalla Legge.
5. Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la refusione di eventuali danni già contestati all'aggiudicatario, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o, in subordine, a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
6. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'aggiudicatario nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. L'eventuale assenza della clausola anzidetta comporta la nullità assoluta dei contratti eventualmente stipulati.

7. L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Le fatture dovranno essere intestate al COMUNE DI QUARRATA – Via V. Veneto, 2 – 51039 Quarrata, Codice Univoco fatture elettroniche: UFNA32 – Codice Fiscale e Partita IVA 00146470471 – PEC [comune.quarrata@postacert.toscana.it](mailto:comune.quarrata@postacert.toscana.it); .

## **TITOLO VI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMA DI RINVIO**

### **ART. 25 Trattamento dei dati personali**

1. L'aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza, a non rivelare a terzi alcunché, e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla stazione appaltante se non per gli scopi connessi con l'incarico. In tal senso la ditta aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all'art. 28 par. 3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto verrà inviata apposita nota di nomina a responsabile del trattamento. La stazione appaltante, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.

2. L'aggiudicatario verrà nominato Responsabile del Trattamento dati e si impegna a conservare i dati raccolti per un periodo non superiore alla durata dell'appalto ("principio di limitazione delle conservazioni", art. 5, GDPR). Al termine, tutti i dati eventualmente raccolti dovranno essere necessariamente consegnati ai Servizi Sociali del Comune di Quarrata. L'aggiudicatario si impegna ad accertare l'avvenuta cancellazione dei dati riferiti al presente appalto, al termine dello stesso, tramite soggetto certificato.

### **ART. 26 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato di appalto e condizioni particolari di contratto, si fa rinvio agli atti di gara, ai Regolamenti comunali in materia e al Codice Civile.